

Sui percorsi abilitanti speciali, il Miur pubblica una serie di risposte a quesiti (11 faq)

Pas e riconversione sostegno

Restano interrogativi sui corsi con pochi aspiranti e sui costi di partecipazione. Il Tar rimanda a febbraio la decisione su migliaia di ricorsi di candidati in difetto di titoli. Sui corsi di specializzazione rivolti agli insegnanti soprannumerari accettate 1.500 domande (15 corsi da 100 docenti). Intanto, ancora polemiche sul concorsone

di Alessandro Giuliani

Si sta lentamente completando il percorso di avvicinamento all'avvio dei Percorsi abilitanti speciali: come previsto, il Miur ha provveduto alla pubblicazione di alcune faq (si veda la pagina a fianco) relative ai corsi abilitanti per oltre 66mila candidati che, salvo complicazioni, dovrebbero prendere il via con il nuovo anno solare.

Sono stati pubblicati 11 chiarimenti, che toccano diversi ambiti.

Il primo riguarda il servizio prestato dai docenti precari di religione, che non può essere considerato "valutabile ai fini della partecipazione al Pas, poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto". Il Miur, invece, ritiene "valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero". Come vengono considerate utili al raggiungimento dei tre periodi annuali le supplenze effettuate "su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibili alla classe di concorso": in questo caso, però, Viale Trastevere tiene a specificare che serve anche "il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta".

Nella quarta faq, l'Amministrazione tiene a sottolineare che il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale "è valido il servizio giuridico in costanza di contratto". Come è "valutabile il servizio giuridico del cosiddetto 'salva-precari', compreso quindi quello su progetti regionali (...). Il servizio è riconosciuto per l'intera durata del progetto": per costoro, tuttavia, rimane indispensabile l'aver assolto "almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta".

Disco verde anche per il "servizio prestato nei licei musicali (...) valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal D.D.G. n. 58/2013". Ma si tratta di un tipo di servizio che deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

Via libera per "i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali": anche in questo caso, il vincolo è che siano stati "debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso". Così verranno "valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente".

Contiene dei limiti, come già indicato nel D.D.G. n. 58/2013 del 25 luglio, il servizio svolto nelle scuole paritarie: il suo riconoscimento è vincolato al fatto che "sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curriculari".

Vi sono poi dei limiti imposti anche per i servizi effettuati nei centri di formazione professionale: il Miur specifica che valgono "solo i corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione". Inoltre, sempre il periodo di servizio di supplenza nel Cfp deve essere "svolto per l'intera durata del progetto formativo" e anche riconducibile a determinate classi di concorso.

Il Miur, dopo aver ribadito che la validità del servizio svolto nell'anno scolastico 2012/2013 rimane legata "all'adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. n. 249/2010", ha tenuto infine a precisare che "sono regolizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell'aspirante".

CLASSI DI CONCORSO CON POUCHI ASPIRANTI E COSTO DEI CORSI

Sui Pas rimangono comunque ancora da risolvere diversi problemi: da quelli legati alla riluttanza di alcuni atenei ad avviare i corsi all'avvio dei raggruppamenti ridotti (classi di concorso inferiori ai 10 corsisti), ma anche all'entità dei costi: l'unico dato certo è che, come avvenuto con i Tfa, vi saranno differenze, anche sensibili, tra le diverse università organizzatrici.

Intanto, continua l'attesa snervante per migliaia di candidati ai Pas che hanno presentato ricorso a seguito dell'innalzamento dei titoli di accesso a questa tornata abilitante. Alcuni giorni fa il Tar del Lazio ha deciso che, non essendovi alcun motivo d'impellenza (l'avvio dei corsi non è stata ancora programmata), non vi sono i presupposti di pronunciarsi in sede d'urgenza. Pertanto, al termine dell'esame in camera di consiglio dei primi ricorsi è stato deciso di posticipare al 2014 le richieste di ammissione con riserva degli aspiranti privi dei requisiti di partecipazione: le discussioni nel merito dei ricorsi si terranno il 19 e 20 febbraio 2014. L'intenzione dei giudici appare evidente: far confluire tutti i ricorsi negli stessi giorni. A meno che, nel frattempo, i Pas prendano inizio: in tal caso, i ricorrenti avrebbero diritto al pronunciamento d'urgenza.

Nulla di fatto anche per i "teffini": a Montecitorio l'emendamento al D.L. Istruzione, n. 104, chiesto da più parti, che avrebbe permesso a circa 20mila abilitati nella scorsa estate di essere inseriti nelle GaE, non ha raggiunto nemmeno la discussione in Aula a causa della bocciatura in fase preliminare da parte del presidente della VII Commissione Cultura Giancarlo Galan (Pdl). A questo punto, salvo sorprese, la questione diventa di puro carattere legale: spetterà ai giudici stabilire in quale graduatoria i supplenti dovranno "accomodarsi".

CORSI DI RICONVERSIONE SOSTEGNO: 1.500 I POSTI. ISTANZE ENTRO IL 20/11

Intanto il Miur ufficializza che saranno solamente 1.500 i docenti, in condizione di soprannumerarietà o su classi di concorso in esubero, che potranno svolgere il corso di riconversione professionale per diventare insegnanti di sostegno. Nel resoconto della Uil-Scuola sull'incontro tenutosi al Miur il 17 ottobre si legge: "verranno attivati complessivamente 15 corsi, su base regionale o interregionale, con circa 100 docenti per corso, e i corsi, grazie alle risorse di provenienza contrattuale, saranno gratuiti".

Nell'occasione, i dirigenti del Miur hanno fatto sapere che la partecipazione a questi corsi di sostegno avverrà su base

volontaria. Nessun docente, per intenderci, potrà essere obbligato a riconvertirsi. Ma chi non dovesse farlo potrebbe pagare un prezzo molto "salato": il trasferimento d'ufficio. E non è detto che avvenga ancora tra il comparto dell'insegnamento. I sindacati hanno chiesto di attivare i corsi formativi il prima possibile. C'è già una data, anche se da confermare: le domande, in assenza di ripensamenti da parte del Miur, dovranno essere presentate entro il prossimo 20 novembre. Resta ora da capire se verranno tenute in considerazione le adesioni presentate un anno fa oppure (più probabilmente) si avvierà una nuova rilevazione. Ma in tal caso i tempi di avvio dei corsi si allungerebbero. Bloccando l'avvio dei corsi di specializzazione rivolti al personale non in soprannumero. I sindacati hanno infine chiesto l'accesso ai permessi per il diritto allo studio (già c'è l'apertura del Miur) e che l'organizzazione dei corsi favorisca la frequenza nei week end.

Intanto, dal ministro Carrozza è arrivato il via libera al superamento dell'attuale divisione dei docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in

quattro aree disciplinari: "si tratta di una divisione legata a un precedente sistema di selezione dei docenti e a superate limitazioni all'istruzione garantita agli alunni con disabilità", ha detto Carrozza durante un "question time".

CONCORSO A CATTEDRA E PER DIRIGENTI, SI ALLUNGA LA CODA DELLE POLEMICHE

Continuano le polemiche per l'organizzazione del "concorsone" per docenti, bandito dal Miur con il D.D.G. del 24 settembre 2012, n. 82. Stavolta le cattive notizie arrivano dalla pubblicazione delle prime graduatorie definitive riguardanti la selezione svolta nel Lazio. Su questo argomento i sindacati di categoria, Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola sostengono che "la ritardata conclusione delle procedure concorsuali ha determinato un grave danno ai vincitori, i quali, ai fini dell'assunzione, non hanno potuto fruire dei posti disponibili al 1° settembre 2013".

E quanto accaduto in estate rappresenta un danno insanabile, perché "non potrà essere riparato neanche dall'estensione del-

la validità della graduatoria al 2015/2016 poiché sottrae ai vincitori un anno di carriera che non potrà essere recuperato". Ma non finisce qui: "diversi candidati, che pure avevano superato le prove scritte hanno ricevuto provvedimenti di esclusione per difetto di titoli, che, in realtà, non sembrano difettare affatto".

Non va meglio per il concorso per i docenti. Dopo l'ordine del rifacimento della procedura in Lombardia, il Tar ha imposto Miur di far avere copia dei cartoncini utilizzati in occasione delle prove scritte in Lazio (si veda box a pag. 27): se verrà a purata la trasparenza delle buste utilizzate per contenere i dati dei candidati, potrebbe esserci l'annullamento delle prove per violazione del principio dell'anonimato. "Anche perché - ricorda Marcello Pacco, presidente Anief - si attende la calenzatura di merito dell'appello del Consiglio di Stato sull'erroneità dei quesiti disputati durante le prove preselettive cui partecipano oltre 33mila aspiranti dirigenti scolastici: se pure queste irregolarità venissero accertate, aumenterebbero in modo esponenziale le prospettive di decadimento tutta la procedura".

Faq del 15 ottobre 2013 sul riconoscimento servizi validi per l'accesso ai Pas

1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile ai fini della partecipazione al Pas, poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.

2. È valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

3. È valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

4. È valido il servizio giuridico in costanza di contratto.

Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l'accesso ai Pas, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto.

5. È valutabile il servizio giuridico del cosiddetto "salva-precari", compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del D.L. n. 134/2009 come convertito dalla legge n. 167/2009 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n. 100 del 2009, n. 68 e

80 del 2010 e D.M. n. 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l'intera durata del progetto.

Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal D.D.G. n. 58/2013. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i conservatori di musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.

7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo,

secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

8. È valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a class di concorso e alle ore curriculari.

9. È valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l'intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell'Intesa relative alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).

10. È comunque valido, nelle more dell'adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. n. 249/2010, il servizio svolto nell'anno scolastico 2012/13.

11. Sono regolizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell'aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).